

N. 2695-2-26-93-95-97-107-110-183-266-267-436-462-580-789-975
1038-1053-1164-1394-1400-1401-1444-1550-1631-1692-1777
1778-1803-2029-2103-2105-2130-2139-2153-2342-2343-2353
2355-2366-2375-2439-2472-2603-2627-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORI FORTUNATO BIANCHI E VINCENZO MANCINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Presentato alla Presidenza il 25 gennaio 1974

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); LAFORGIA ed altri (95); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); LAFORGIA ed altri (975); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627)

Presentata alla Presidenza il 18 febbraio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della conversione in legge del decreto 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge n. 485 dell'11 agosto 1972, si ebbe a registrare una ripresa del dibattito su tutto il sistema previdenziale, in connessione con alcuni trattamenti bisognevoli di urgenti misure migliorative.

Il provvedimento, pur con i suoi limiti obiettivi, come giustamente fu rilevato dal CENSIS nel sesto rapporto sulla situazione sociale del paese, si è posto — quanto meno sotto l'aspetto formale —, nella prospettiva unitaria della sicurezza sociale, superando la tradizionale settorializzazione degli interventi in questo campo.

Soprattutto a seguito dell'apporto qualificante del Parlamento, che lungo il travagliato iter del provvedimento allargò il dibattito a tutti gli aspetti critici della normativa previdenziale, vennero risolti alcuni problemi lasciati aperti dalla legge n. 153 del 1969. Per le modifiche apportate, basta ricordare che il decreto-legge prevedeva una spesa, dal 1972

al 1975, di 1.792 miliardi di lire, mentre la legge di conversione del decreto prevedeva e ha comportato ed ancora comporta una spesa di 6.691 miliardi.

A quella data, come risposta al pressante e circostanziato argomentare dei vari gruppi, venne dal Governo l'indicazione e la richiesta di un rinvio ad un futuro confronto (per la verità si indicò l'autunno di quello stesso anno 1972) tra le parti politiche e le forze sociali, per la riforma complessiva del sistema.

Sono noti gli avvenimenti che hanno caratterizzato quel periodo, tenendo impegnate le forze politiche in un confronto che ha riprodotto in sede politica e governativa l'utile collaborazione di centro-sinistra. Attraverso la riscoperta possibilità di collaborazione tra forze cattoliche, laiche e socialiste, si sono accresciuti, sul piano democratico, il grado, la capacità e la forza di rappresentatività del Governo, con l'ampliamento della sua base del consenso parlamentare e soprattutto popolare. A seguito della ripresa dell'attività del

Governo di centro-sinistra, si è intrecciato, in un periodo certo tra i più difficili per l'economia del nostro paese, il confronto con le forze sociali che ha portato all'accordo Governo-sindacati, riguardante soprattutto miglioramenti economici relativi ai minimi di pensione, all'aggancio del loro importo alle variazioni salariali, all'aumento degli assegni familiari e della indennità di disoccupazione. Dopo una troppo lunga parentesi, viene finalmente al nostro esame il disegno di legge concernente il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali nonché la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È chiaro che non poteva mancare il confronto e la verifica da parte del Governo con le forze sociali ed i sindacati in particolare, in un campo, quale quello previdenziale e del sistema di sicurezza sociale, ove più urgenti sono gli interessi dei lavoratori e più penetrante, quindi, deve essere la forza di rappresentanza, la capacità di iniziativa di organismi, come sindacati, che di quei diritti e di quegli interessi sono i portatori più veri.

Si è pervenuti così ad elaborazione e sono state offerte indicazioni che, valutate opportunamente in sede parlamentare, possono determinare o concorrere a determinare le scelte più adeguate e che meglio rispondano sia agli interessi dei lavoratori sia allo sviluppo della società più in generale.

Non può, quindi, ora mancare, pur nella comprensibile esigenza di non frapporre remore o inutili ritardi, la necessaria riflessione, l'insostituibile approfondimento da parte del Parlamento.

Una cosa è certa: ed è che non possiamo e non intendiamo disperdere l'occasione per completare quel dibattito già iniziato nel luglio-agosto del 1972 e soprattutto per verificare possibilità o necessità di modifiche o di integrazioni, in relazione alle soluzioni proposte, nonché di sostituzioni o rettifiche delle scelte compiute.

* * *

Il sistema previdenziale in Italia, malgrado la notevole evoluzione impressagli nel dopoguerra e particolarmente in questi anni, è di fatto un misto sociale-previdenziale, nel quale l'errore più grave è costituito dall'assenza di una esatta linea di demarcazione fra le costanti che lo caratterizzano.

Coesistono, in realtà, nel sistema globalmente considerato, trattamenti pensionistici

rispondenti pienamente o quasi ai migliori requisiti (fondi sostitutivi), trattamenti scarsamente rispondenti (riservati ai dipendenti più comuni e più numerosi - industria, commercio, artigianato - salvo quelli ottimali derivanti dalle migliori discipline della legge n. 153 del 1969) e trattamenti tipicamente sociali goduti da una parte di assicurati del gruppo suddetto e, in parte, dai lavoratori autonomi.

Sembrirebbe quindi ovvio stabilire, anzitutto, una più esatta differenziazione, al fine di pervenire con metodo e con costanza ad un trattamento unificato.

Non si può difatti operare sul sistema senza preventivamente separare gli elementi costitutivi per applicare la più adatta terapia singola, che, in ultima analisi, è costituita dal reperimento dei fondi singolarmente necessari per il miglioramento e la successiva unificazione dei trattamenti. Elementi che debbono essere censiti allo scopo anche di attuare il principio dell'obbligo generalizzato (riferito perciò anche agli assicurati dei fondi sostitutivi speciali ed autonomi) di contribuire al finanziamento di forme sociali.

Si obietterà che, trattandosi di un finanziamento da addebitare alla collettività, è assai più semplice e sbrigativo chiedere allo Stato di accollarsi integralmente l'onere del fondo sociale. Ipotesi logica, naturale e rispondente a criteri già attuati in altri sistemi europei e in Italia recepite con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e compiutamente adottata con la legge 30 aprile 1969 n. 153, e con le altre norme che la modificano e la integrano.

Resta il fatto che non è, tuttavia, ben chiaro (ammesso che detto finanziamento statale copra gli aspetti più vistosamente carenti dei trattamenti in atto, quali quelli dei lavoratori autonomi) se il sistema abbia, in sé, la capacità economica che si richiede per un miglioramento sostanziale dei trattamenti in atto - e si tratta della massima parte, in considerazione dell'ancor breve periodo di applicazione delle migliori norme dettate dalla legge n. 153 del 1969 -, e per la concessione di trattamenti futuri adeguati alle richieste ed alle legittime pretese degli assicurati, quale ad esempio l'aggancio stretto della pensione alla dinamica salariale.

È ancor meno chiaro il motivo per cui sistemi pensionistici collaterali debbano continuare ad essere esclusi dalle norme generali (in ispecie dall'obbligo di solidarizzare col resto del mondo lavorativo) e a godere di ben note situazioni di privilegio.

Il fatto che lo Stato si accoli l'onere del Fondo sociale, a copertura dei trattamenti esistenti, dovrebbe essere quindi accompagnato da una serie di norme che pongano anche a carico di tutti indistintamente i sistemi collaterali obbligazioni proporzionate a quelle sostenute dal sistema principale e trasferite allo Stato. Ciò, se non altro, a titolo di risarcimento di un danno che il sistema principale ha subito avendo sopportato, da solo e per lungo tempo, oneri che gli si riconoscono non dovuti e che hanno permesso ai fondi sostitutivi di conseguire già i migliori trattamenti.

Obbligazioni queste, che dovrebbero, dunque, continuare fino a quando il sistema principale non abbia raggiunto la disponibilità dei sistemi pilota, ossia fino al momento della fusione generale che dovrebbe essere posta o riconfermata come fine ultimo della riforma in atto.

È ovvio che, per sistemi collaterali, non possono considerarsi soltanto quelli che hanno come soggetti i lavoratori dipendenti ma anche quelli che, in un modo o nell'altro (con maggiorazioni parcellari, con diritti vari, ecc.), si riferiscono ad attività lavorative esplicate a qualsiasi livello e che dalle medesime traggono motivo per la propria costituzione ed esistenza.

Nell'ultima fase dell'operazione si dovrebbe addirittura arrivare ad inserire nel sistema (per assorbimento naturale) anche il settore pubblicistico (Stato, parastato ed enti locali), ferma restando la facoltà per tutti indistintamente i settori di integrare direttamente i proprii trattamenti base e di coprire finanziariamente particolari disposizioni interne di maggior favore.

L'operazione ipotizzata ha, ovviamente, una scadenza non immediata, ma l'importante è che la riforma sia portata avanti, pur con gradualità, ma con la visione di un fine preciso da conseguire con costanza, senza tentennamenti e cedimenti settoriali.

* * *

Obiettivi del disegno di legge n. 2065.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame in sintesi propone:

miglioramenti delle prestazioni di previdenza ed assistenza sociale;

adeguati finanziamenti per il sistema previdenziale;

l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi assicurativi;

deleghe al Governo per l'emanazione di norme intese a:

1) attuare una nuova regolamentazione dell'invalidità pensionabile;

2) attuare il principio della pensione unica;

3) elaborare un testo unico delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali obbligatorie;

4) modificare e integrare le vigenti disposizioni sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

5) unificare e modificare il sistema sanzionatorio in materia previdenziale;

6) trasformare i fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

7) trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;

la ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS;

norme varie modificanti discipline vigenti.

Il disegno di legge persegue, dunque, in via primaria tre precisi obiettivi:

1) miglioramenti di prestazioni economiche previdenziali e assistenziali;

2) il riordinamento e l'unificazione dei contributi dovuti per il sistema previdenziale;

3) la ristrutturazione degli organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In considerazione della complessità del provvedimento, la parte della relazione concernente i miglioramenti dei trattamenti di pensione (titolo I) e i finanziamenti (titolo II) è stata redatta da Fortunato Bianchi, mentre la parte relativa all'accertamento e riscossione unificata dei contributi assicurativi (titolo III), alle deleghe al Governo (titolo IV), nonché quella concernente la ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS (titolo V) è stata redatta da Vincenzo Mancini, che ha pure trattato la materia relativa al sistema degli assegni familiari e, nell'ambito del titolo VI, quella concernente l'invalidità pensionabile.

* * *

Corre l'obbligo di fare menzione che, al termine dell'esame in Commissione degli articoli contenuti nei titoli I e II, l'onorevole

de Vidovich ha proposto una sospensiva sugli articoli contenuti nel titolo III e successivi del disegno di legge. A prescindere dall'improponibilità di tale proposta in sede referente, l'orientamento espresso dalla maggioranza della Commissione è stato nel senso di considerare il provvedimento nella sua globalità, pur confermando la necessità di un particolare approfondimento soprattutto per la parte cosiddetta normativa.

Deve altresì essere segnalato che da parte dell'onorevole Pavone si è chiesto l'accantonamento delle proposte di legge nn. 93, 95, 975 e 2130. La richiesta ha offerto alla Commissione l'occasione per esprimere l'avviso che in sede di Assemblea debba essere verificata l'opportunità di accantonare altre proposte di legge oltre quelle indicate, perché possano essere rinviate alla Commissione per un eventuale ulteriore esame.

. . .

Valutazione degli aumenti.

Con il disegno di legge, il Governo intende corrispondere alle attese di un largo numero di lavoratori anziani titolari di pensioni sui trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di quelle a carico, rispettivamente, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, ancorando, per il 1974, i valori minimi delle loro prestazioni al salario medio di fatto percepito dagli operai dell'industria, pur limitandone la misura al 27,75 per cento dello stesso.

Trattasi di un evento, per la scelta politica che l'informa, di notevole portata sociale, condiviso dalle forze attive del lavoro, che il Parlamento non può non unanimemente sottolineare, in quanto riconferma la volontà politica a compiere ulteriori atti sulla linea riformatrice consolidata con la legge n. 153 del 1969.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, con l'articolo 1, è proposta, dunque, l'unificazione delle misure dei trattamenti minimi di pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti in 42.950 lire, e conseguentemente cadono le norme vigenti al 31 dicembre 1973 che prescrivevano misure differenziate in relazione all'età dei beneficiari.

È inoltre prevista (articolo 4) l'erogazione, ai titolari di pensione a carico dello stesso

Fondo lavoratori dipendenti, degli assegni familiari, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, in luogo delle maggiorazioni a carico, addossandone l'onere relativo alla cassa unica per gli assegni familiari. Si crea, così, il presupposto positivo per realizzare un sistema unitario di trattamenti di famiglia per qualsiasi motivo corrisposto: lavoro, disoccupazione, integrazione salariale, malattia, pensionamento, informato a validi criteri che valgano, come il Governo precisa, a perseguire una vera politica della famiglia.

I trattamenti minimi di pensione di cui sono beneficiari i lavoratori autonomi sono elevati (articolo 2) con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1974, alla misura di 34.800 lire.

Tali trattamenti, come è noto, in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, saranno equiparati, dal 1° luglio 1975, a quelli goduti dai lavoratori dipendenti.

Il valore annuo della pensione sociale, riservata ai cittadini ultrasessantacinquenni in condizioni di bisogno, è elevato a 336.050 lire, da ripartirsi in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna (articolo 3).

Le nuove misure di trattamenti minimi pensionistici spettanti rispettivamente ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi, nonché quella della pensione sociale, sono comprensive, per il 1974, degli aumenti (9,8 per cento) derivanti dalla disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Nella valida visione di atti da compiersi in un quadro organico di sicurezza sociale — nel quale devono trovare armonica sintesi il sistema assicurativo-previdenziale e il sistema assistenziale — il disegno di legge propone miglioramenti di prestazioni d'ordine assistenziale, accentuando così la caratteristica del proprio intervento diretto alla difesa dei redditi più bassi, alle seguenti categorie:

1) Ciechi civili (articolo 5):

a) pensione ai ciechi assoluti da lire 32.000 a lire 38.000;

b) ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo da lire 18.000 a lire 25.000;

c) ai ciechi assoluti ospitati in istituti da lire 18.000 a lire 22.000;

d) ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo ricoverati in istituti da lire 14.000 a lire 18.000;

e) assegno ai ciechi con residuo visivo superiore a un ventesimo e non inferiore a un decimo da lire 18.000 a lire 22.000.

2) Mutilati ed invalidi civili (articolo 7):

a) pensione ai totalmente inabili al lavoro da lire 18.000 a lire 25.000;

b) assegno a invalidi con capacità lavorativa ridotta oltre i due terzi da lire 18.000 a lire 22.000;

c) assegno di accompagnamento da lire 18.000 a lire 22.000.

3) Sordomuti (articolo 9): assegno mensile da lire 18.000 a lire 22.000.

Con gli articoli 6, 8, 10, 11 si precisano le condizioni economiche per il diritto alle suddette provvidenze assistenziali.

Il disegno di legge non trascura anche i lavoratori che incorrono nella disoccupazione (articolo 12) e propone l'elevazione della misura della relativa indennità, bloccata al valore del 1966, da 400 lire a 800 lire, a far tempo dal 1° gennaio 1974, ivi comprese le indennità poste in pagamento nello stesso anno in favore degli operai agricoli e riferite al 1973.

Infine è prevista (articolo 13) l'elevazione e nel contempo l'unificazione delle misure degli assegni familiari per i figli e per il coniuge a carico del lavoratore in lire 1.860 settimanali e in lire 8.060 mensili.

Di particolare interesse è la decisione di sopprimere, con la norma dell'articolo 14, l'attuale, non più giustificabile, discriminazione tra impiegati ed operai, circa i limiti di età per la percezione degli assegni familiari e di estendere il diritto anche ai periodi di apprendistato, equiparando quest'ultimo alla frequenza di una scuola media.

Copertura dei miglioramenti delle prestazioni.

L'onere globale previsto per i miglioramenti disposti dal provvedimento è calcolato in 1.262 miliardi di lire per il 1974 e di 4.126 miliardi di lire per il triennio 1974-76.

Tale onere è ripartito tra lo Stato (per le differenze da coprire e precisamente 200 miliardi di lire per l'anno 1974; 293 miliardi di lire per il 1975; 345 miliardi per il 1976, con un totale, per il triennio 1974-76, di 838 miliardi di lire) i datori di lavoro, i lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, attraverso rapporti finanziari derivanti da possibili economie connesse a una maggiore razionalizzazione che dovrebbe essere garantita con l'adozione della riscossione unificata dei contributi e l'intensificazione della lotta alle evasioni. Con l'articolo 16 è disposto l'aumento del contributo al Fondo pensioni lavoratori di-

pendenti dal 19 al 20,10 per cento; con gli articoli 17 e 18 sono elevati i contributi per l'adeguamento delle pensioni dovuti dagli artigiani e dai commercianti da 1.200 lire a 2.400 lire e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni da 41 lire a 82 lire giornaliere.

Con l'articolo 19, con l'abrogazione del limite massimale delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione per la Cassa unica assegni familiari sono fissate le nuove aliquote in:

1) 5,15 per cento a carico dai datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi per l'assicurazione malattia;

2) 5,15 per cento a carico di datori di lavoro titolari di imprese agricole;

3) 3,50 per cento a carico di datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione malattia;

4) 5 per cento a carico delle cooperative;

5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro, salvo le aziende industriali e artigiane tessili fino alla scadenza prevista dall'articolo 20 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, per le quali l'aliquota è fissata nel 4,85 per cento.

Infine con l'articolo 20 il limite minimo di retribuzione giornaliera, istituito dall'articolo 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 28, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è elevato a lire 1.000.

* * *

I punti della parte così detta « normativa » del disegno di legge (titoli III, IV, V) su cui si è soffermata la Commissione con un ampio dibattito e sui quali si è ritenuto e si ritiene di dovere ulteriormente richiamare la comune attenzione sono: 1) l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi assicurativi; 2) la ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS; 3) l'invalidità pensionabile; 4) la disciplina degli assegni familiari.

Accertamento e riscossione unificata dei contributi assicurativi.

Già il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, al paragrafo 88, prevedeva che la riforma generale del sistema previdenziale doveva articolarsi, sul piano organizzativo, attraverso l'istituzione di un unico organismo a carattere nazionale con il compito della gestione e della erogazione di

tutte le prestazioni monetarie, amministrato a tutti i livelli in maniera democratica.

Lo stesso programma di sviluppo economico, al paragrafo 87, indicava come concreto avvio della riforma generale del sistema previdenziale, nella fase transitoria, l'unificazione in un unico ente dei sistemi di riscossione unificata, da attuarsi nel quinquennio.

Alle stesse conclusioni era pervenuta nel 1948 la Commissione D'Aragona e, già in precedenza, la maggioranza della Commissione costituita con decreto luogotenenziale del 26 agosto 1917. Per i precedenti, per così dire storici, si rinvia allo studio effettuato dal CNEL nel dicembre del 1967.

Per stare agli ultimi tempi, concrete iniziative, nel campo della riscossione unificata, si sono registrate nel corso della IV legislatura, con il disegno di legge 21 giugno 1967, n. 4169, ripresentato all'inizio della V legislatura.

Il disegno di legge non ebbe possibilità di sviluppi concreti sul piano parlamentare, anche in relazione alle critiche, ai rilievi, alle riserve e alle obiezioni che aveva suscitato, soprattutto in relazione al campo di applicazione.

Il disegno di legge si poneva l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti e delle procedure, sia da parte dei contribuenti che degli istituti assicuratori, con vantaggi per l'economia generale, nonché per l'eliminazione delle evasioni contributive.

Con il decreto ministeriale 5 febbraio 1969 venivano stabilite le norme per un nuovo sistema di versamento dei contributi INPS, per la rilevazione della misura della retribuzione ai fini del calcolo della pensione e la semplificazione del versamento dei contributi INPS, INAM ed INAIL.

Si diede successivamente inizio ad un esperimento di riscossione unificata, limitatamente all'INPS e all'INAM, in quattro province (Latina, Frosinone, Como e Varese), che, secondo le prime indicazioni, relativamente alle quali alcuni hanno espresso riserve e dissensi, avrebbe dato utili risultati, in riferimento soprattutto alla lotta alle evasioni.

Il titolo III del disegno di legge n. 2695 riflette, appunto, l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi assicurativi.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte dei datori di lavoro è previsto:

a) il versamento di un acconto non inferiore al 90 per cento dell'importo dei contributi, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni sulle quali sono calcolati i contributi;

b) il versamento del saldo entro la fine dello stesso mese, salvo proroghe.

Va rilevato anzitutto che il riferimento andrebbe fatto al periodo di paga, anche perché l'espressione « mese di pagamento » sembra voglia riferirsi ad una situazione di fatto.

Occorre, altresì, chiarire se le somme aggiuntive, previste a carico dei datori di lavoro in caso di inadempienza totale o parziale, siano o meno sostitutive di altre somme aggiuntive previste da leggi precedenti, anche ad evitare ne risulti un aggravio superiore all'ammontare dei contributi omessi.

Rispetto, però, all'obbligo del versamento dei contributi in due tempi (acconto al 15° giorno; conguaglio a fine mese) sono state sollevate riserve, soprattutto in rapporto all'obiettivo della semplificazione delle procedure e degli adempimenti.

È stato proposto — e si ritiene giustamente — che sia prevista per il versamento dei contributi un'unica scadenza nel mese successivo a quello di paga.

In rapporto alla denuncia trimestrale nominativa che dovrà inviare il datore di lavoro, perché, oltre che ai necessari controlli, si possa procedere all'accreditamento dei contributi assicurativi in favore dei lavoratori, è stato rilevato che il decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 prevedeva, tra l'altro, l'invio periodico ai lavoratori di estratti-conto, offrendo così loro la possibilità di controllare l'esatto e fedele adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.

Nel disegno di legge non è previsto alcunché al riguardo.

È vero che, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale citato, è intervenuto l'articolo 38 della legge n. 153 del 1969 che fa obbligo al datore di lavoro di consegnare, entro il 31 marzo di ogni anno, al lavoratore un estratto-conto della retribuzione e dei contributi versati all'INPS; diversa, è però, la garanzia se l'estratto-conto viene inviato dall'ente previdenziale, per cui, è necessario introdurre una norma al riguardo.

Altro rilievo da più parti venuto è quello relativo alle rateazioni, alla vigilanza ed al contenzioso, al fine di introdurre idonee garanzie ed armonizzare le disposizioni, soprattutto in relazione alle domande di oblazione delle contravvenzioni, al componimento amministrativo, ai regimi delle penalità, ai procedimenti ingiuntivi, ai termini di prescrizione e di decadenza.

Per quanto, in particolare, attiene alla vigilanza, perché siano poste più sicure basi

che eliminino o riducano le evasioni, occorre una più chiara disciplina.

Rilevato, infatti, che gli attuali incaricati dei servizi di vigilanza hanno esclusivamente la possibilità, spesso resa di difficile attuazione, di riscontro e di verifica dei libri e dei documenti di lavoro, in applicazione di norme che non soddisfano più le attuali esigenze, anche in relazione agli onerosi ed accresciuti compiti spettanti all'ispettorato del lavoro, si ritiene, tenuto anche conto di quanto venne suggerito dal CNEL, che al personale addetto alla vigilanza vengano conferiti, nell'ambito ovviamente e nei limiti del servizio cui sono destinati, gli stessi poteri di verifica e di accertamento riconosciuti, da leggi e da regolamenti, all'ispettorato del lavoro, ad esclusione del potere di contestare contravvenzioni.

Circa i tempi di attuazione dell'accertamento e della riscossione unificata dei contributi assicurativi, il disegno di legge prevede due distinte decorrenze: a) dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1975, per i contributi relativi all'INPS e all'INAM; b) dal 1° luglio 1975 per i contributi dovuti all'INAIL.

A parte che a tali tempi di decorrenza dovrebbero armonizzarsi le norme intese a trasferire all'INPS il personale dell'INAM e dell'INAIL, soprattutto per quel che concerne i contributi dovuti a quest'ultimo istituto occorre qualche considerazione. Si prevede, dopo che in una norma precettiva si indica la decorrenza al 1° luglio 1975 (in ogni caso, poiché, per quella scadenza, le operazioni di accertamento e di versamento sono compiute, più reale ed effettiva sarebbe la data del 1° gennaio 1976), che il Governo sia delegato ad emanare norme modificative e integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'INAIL, per consentire l'accertamento e la riscossione unificata, prevedendo una disciplina unitaria.

La domanda che è stata posta mira a conoscere quale sia l'esatta portata delle previste norme « modificative e integrative ». Modificare e integrare in quale senso? Si tratta di accorgimenti procedurali, di adattamenti o, viceversa, di misure modificative sostanziali tendenti all'uniformazione del sistema relativo all'assicurazione contro gli infortuni?

Non si ignora che è questo uno degli aspetti comportanti maggiori difficoltà ai fini dell'applicazione della riscossione unificata

dei contributi, tenuto conto della peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni.

Tali difficoltà non si ritiene, certo, di poterle superare, attraverso le norme delegate, per quanto attiene il campo di applicazione, il sistema delle tariffe e dei premi, nonché il sistema finanziario, come, del resto rileva la stessa relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale viene precisato che, per quanto riguarda la riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (generalizzazione dell'assistenza infortunistica a tutti i lavoratori; modifiche della contribuzione relativa, in sostituzione dell'attuale tariffa dei premi; trasformazione del sistema finanziario), occorre un ulteriore approfondimento che si rinvia ad apposito, separato, provvedimento legislativo.

Sembrerebbe, quindi, essendo, come è stato generalmente evidenziato, concorde la volontà di realizzare ed estendere la unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi assicurativi e previdenziali, che per l'INAIL debba attendersi la presentazione del preannunciato disegno di legge specifico che il Parlamento, stando al dichiarato, concorde impegno dei gruppi e delle forze politiche, non tarderebbe a tradurre in apposito provvedimento legislativo.

Giova, in proposito, ricordare che lo stesso CNEL, mentre si era pronunciato senza dubbio per l'attuazione della riscossione unificata delle varie forme di assicurazioni sociali gestite dall'INPS e dagli enti di malattia per i lavoratori subordinati, unificando il documento di accertamento dei beneficiari, aveva espresso il parere che, ai fini di una più generale riscossione unificata, occorreva predisporre un approfondito esame dell'assicurazione contro gli infortuni, in modo, per altro, di garantire la copertura in rapporto alle diverse pericolosità delle lavorazioni e, comunque, di non attenuare l'impulso delle misure di prevenzione.

È vero che il CNEL aveva, altresì, espresso l'avviso che l'esistenza delle 425 voci di tariffa dei premi non fosse di per sé di ostacolo, in via di principio, alla riscossione unificata del contributo INAIL, sempre che, però, l'ente collettore, in assenza di una compiuta riforma della assicurazione contro gli infortuni, in relazione alle sue peculiarità, si fosse limitato ad un puro e semplice servizio di « esattoria » e di « vigilanza » e non anche di « accertamento »; al quale, aggiungeva il CNEL, si potrà pervenire, soprattutto al fine di mantenere l'equilibrio della gestione industria dell'INAIL, solo attraverso

una riforma del sistema di finanziamento e contributivo dell'INAIL, in linea con il divenire della previdenza sociale e senza contrastare con la necessità di mantenere il legame con l'andamento infortunistico e con il rischio proprio di ogni singola lavorazione.

Il CNEL concludeva esprimendo l'avviso, dal quale non ci si dovrebbe discostare, che la materia è stimata di importanza fondamentale e non può essere delegata a successivi provvedimenti del Governo.

Altro problema sollevato, sempre in riferimento alla unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi assicurativi, è quello relativo all'organismo preposto alla gestione dei fondi, al controllo, alle garanzie che devono accompagnare sia la fase di accertamento sia quella di riscossione, nonché al contenzioso ed alle dilazioni di pagamento dei contributi.

È stato, a tale riguardo, tra l'altro, avanzata la proposta di esaminare la possibilità di prevedere la creazione di un servizio, presso l'INPS, dotato di autonoma competenza, che sovrintenda alle funzioni di accertamento e di riscossione unificata dei contributi, sottoposto alla vigilanza di apposito comitato che sorvegli e coordini il servizio di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi.

A tale proposta si perviene tenendo presente la necessità di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di fondo, che è quello della unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi, senza trascurare le opportune garanzie, la necessità di evitare un allontanamento ed una ulteriore caduta di livello dell'impegno politico, di fronte ad una enorme massa finanziaria, pari a circa l'84 per cento delle entrate tributarie dello Stato.

È stato a tale riguardo rilevato che come non è possibile immaginare che sia « appaltata » la politica sociale alle organizzazioni sindacali, pur riconfermando che nel campo previdenziale e della sicurezza sociale massima deve essere la forza di rappresentanza e la capacità di iniziativa riconosciuta ai sindacati, perché più energenti sono gli interessi dei lavoratori, e quindi più penetranti i compiti dei sindacati che degli interessi dei lavoratori sono gli interpreti e i portatori più autentici, così è indispensabile il recupero di una funzione, per così dire, dirigente, assicurando l'irrinunciabile compito di indirizzo, di coordinamento e di controllo politico da parte dello Stato.

Il discorso dovrà essere ripreso più innanzi, anche in relazione all'impiego delle disponibilità e soprattutto all'esigenza di garantire la funzionalità delle strutture e degli organi dell'INPS, anche con riguardo al controllo ed alla relativa responsabilità.

Ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS.

Il titolo V del disegno di legge n. 2695 tratta della ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS, disciplinando la composizione e le competenze dei comitati regionali, per i quali accorrerà determinare se le competenze stesse debbano estendersi anche alla decisione dei ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali concernenti l'assicurazione relativa ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti). Vengono, altresì, introdotte nuove norme per quanto riguarda la composizione dei comitati speciali dell'assicurazione per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

La materia ha richiamato l'attenzione di molti colleghi sulla necessità di una seria riflessione.

Mentre da alcuni è stata evidenziata la necessità di completare il disegno riformatore della legge n. 153 del 1969, aumentando la rappresentanza, in seno ai vari organi, dei lavoratori, perché sia sempre garantita l'efficienza di tali organi, da altri è stata richiamata l'attenzione sulla opportunità di revisione dei criteri che presiedono alla scelta dei rappresentanti.

È stato osservato che al fine di assicurare una effettiva democratizzazione, occorrerebbe introdurre un principio che affidi la scelta dei vari rappresentanti non alle designazioni, ma a selezioni scaturenti da processi elettivi.

Certo è che tale criterio garantirebbe di più dell'effettiva rappresentatività, anche perché spesso le designazioni che maturano possono essere, o divenire, espressive di quelle cerchie verticistiche e burocratiche che sono il contrario della democrazia.

È stato, però, nel contempo evidenziato che il sistema dei controlli amministrativi e contabili sull'attività dell'INPS presenta lacune e contraddizioni che investono la funzionalità degli organi e si ripercuotono, spesso con effetto paralizzante, sulla attività istituzionale.

Non si ritiene risponda all'esigenza di assicurare un sistema di controlli meno « paralizzante », la sola norma prevista nel disegno

di legge che completa, opportunamente, la normativa già prevista all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, introducendo l'obbligo da parte dei Ministeri vigilanti di motivare, relativamente alle deliberazioni concernenti la dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'INPS, in caso di rifiuto di approvazione, se i rilievi riguardano la legittimità o il merito dell'atto, con espressa indicazione, nella prima ipotesi, della legge, del regolamento, o dei principi generali di diritto violati.

Né, poi, è stata ritenuta utile, ai fini della detta efficienza degli organi, quella facoltà prevista, all'articolo 41 del disegno di legge, di attribuire a membri del comitato esecutivo il compito di « seguire l'attività di determinati settori » dell'INPS.

Rilevato, infatti, che le finalità che si propone la disposizione sono sufficientemente raggiungibili attraverso l'uso dei compiti e delle attribuzioni conferite agli organi dell'INPS con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, si esprime l'avviso di sopprimere il richiamato articolo 41, tenuto conto che il necessario collegamento tra gli organi e i servizi dell'INPS è ugualmente conseguibile, senza compromettere quella necessaria garanzia di imparzialità, attraverso la competenza riservata agli organi, nella loro collegialità.

Per quanto attiene, invece, il problema delle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti, è necessario evitare che, in mancanza di idonee disposizioni, venga di fatto compromesso l'equilibrio che deve esistere tra l'autonomia dell'ente e il sistema dei controlli, a tutto danno dell'autonomia e della connessa funzionalità che risulta in pratica, come già si è detto, paralizzata.

È, perciò, necessario prevedere una nuova regolamentazione che disciplini il sistema dei controlli e le azioni di responsabilità e, fermo ovviamente restando il controllo esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, preveda un'apposita commissione alla quale venga attribuito il controllo di legittimità e la titolarità dell'azione di responsabilità a carico degli amministratori e dei dipendenti dell'INPS.

Due altre esigenze sono state espresse.

La prima riguarda la riconfermata necessità di introdurre una chiara ed esplicita disposizione che sancisca la intangibilità dei fondi per fini diversi da quelli istituzionali, ponendo conseguentemente termine ai vari

prelievi, nonché eliminando specifici contributi, in particolare quelli previsti a carico della Cassa assegni familiari e della gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a favore del fondo per l'addestramento professionale.

A tale riguardo, si osserva che occorre far sempre riferimento al flusso globale della spesa ed al relativo disavanzo, indipendentemente dai risultati delle singole gestioni che potrebbero, almeno quelle affini, essere fuse e per tutte le altre potrebbero, comunque, essere previste manovre che ne equilibrino l'andamento, ad evitare che per alcune si aggravino le linee di passività e di disavanzo e per altre si accrescano, invece, le disponibilità.

La seconda esigenza, che direttamente si collega alle considerazioni innanzi esposte — suggerite dalla necessità di meglio sottolineare quel recupero della funzione di controllo, di indirizzo e di coordinamento, che riaffermi il livello dell'impegno politico nell'esercizio di funzioni che non devono essere cedute o delegate, né sono rinunciabili — consiste in una più razionale ed effettiva utilizzazione di strumenti che erano stati introdotti con la legge n. 153 del 1969.

Il riferimento va in particolare all'articolo 65 della citata legge n. 153, relativo ai piani di impiego dei fondi disponibili, delle somme, cioè, eccedenti la normale liquidità di gestione.

Si ritiene necessario, al riguardo, prevedere una Commissione parlamentare di vigilanza che, analogamente a quanto fatto per altre funzioni dello Stato, possa, quantomeno, esprimere un parere. Si è già chiarito che il piano di impiego dovrebbe riguardare non solo in generale i fondi disponibili, ma estendersi alla possibilità di utilizzo, attraverso opportune manovre, degli avanzi di gestioni attive per il riequilibrio, come si è già detto, di quelle che presentano, invece, passività, soprattutto in vista di nuove, possibili misure di intervento.

Non può sfuggire che ciò, oltre a meglio assicurare le possibilità di controllo, darebbe l'occasione permanente, attraverso le opportune iniziative di indirizzo e di coordinamento, di orientare le scelte in modo che corrispondano al quadro più generale di programmazione.

A parte che potranno essere evitate scelte contraddittorie o addirittura in contrasto con gli obiettivi più generali dai quali non ci si dovrebbe discostare, si avrà, comunque, una più organica e razionale manovra sul piano economico e delle disponibilità patrimoniali.

Invalidità pensionabile.

È questo l'aspetto del provvedimento sul quale più si è fermata l'attenzione, attraverso momenti di approfondimento ed anche di polemica vivace.

Ne è emerso, alla fine, un orientamento che ben può dirsi pressoché unanime perché da quasi tutti i gruppi è stata giudicata negativamente la nuova disciplina, immaginata dagli articoli 34 e 46 del disegno di legge.

L'articolo 34 contiene una delega al Governo, mentre l'articolo 46, attraverso una norma precettiva, mira ad introdurre, accanto e prima della riduzione, a meno della metà, della capacità di guadagno, il concetto della capacità di lavoro che dovrebbe segnare una riduzione a meno del 50 per cento, ai fini della concessione della pensione di invalidità.

Per quanto riguarda la delega, manca, rispetto ad analoga delega prevista all'articolo 35, lettera a), della legge n. 153 del 30 aprile 1969, l'obiettivo di determinare gli elementi costitutivi dell'invalidità « con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della vigente disciplina, nonché la differenziazione degli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti ». Manca, altresì, il riferimento alla necessità di attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellire il procedimento.

Per quanto concerne la necessità di una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo, compare una limitazione, nel senso che il diritto a pensione viene riconosciuto solo nell'ipotesi di ulteriore riduzione della « capacità di lavoro » in misura non inferiore al 20 per cento.

Viene previsto, come altro elemento di novità rispetto all'altra delega scaduta, un secondo grado di invalidità, nell'ipotesi di riduzione della « capacità di lavoro », oltre il 90 per cento.

È, infine, previsto che la perequazione automatica, di cui all'articolo 19 della legge n. 153 del 1969, non venga applicata relativamente alle pensioni di invalidità, nell'ipotesi che i titolari svolgano attività dipendente o autonoma.

Si ricorda che in materia, in preparazione dell'attuazione della delega conferita con la citata legge n. 153, vi fu una pronuncia del consiglio di amministrazione dell'INPS nella seduta del 26 novembre 1971.

Sarà bene, altresì, ricordare che la disciplina vigente è contenuta nell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Secondo questa disciplina, invalido è l'assicurato la cui « capacità di guadagno » è ridotta entro certi limiti (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 6 luglio 1971, il limite di riduzione è fissato a meno della metà per tutti, operai ed impiegati).

Sembra generalmente acquisito che nella determinazione dell'invalidità pensionabile si tiene conto: a) dell'esistenza di uno stato di deterioramento dei fattori biologici, in conseguenza di infermità o di difetti fisici o mentali; b) della valutazione di tale deterioramento in relazione alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, con riferimento anche alla natura dell'attività esercitata; c) della riduzione della capacità di guadagno al di sotto dei limiti indicati dalla legge.

Ci si trova di fronte ad una esperienza, per la quale, come è stato quasi unanimemente rilevato, non è possibile introdurre elementi modificativi che innoverebbero in materia, rappresentando un arretramento considerevole rispetto alla disciplina vigente.

La nozione di capacità di lavoro si risolverebbe in una formulazione esclusivamente biologica dell'invalidità, senza aggiungere alla enunciazione clinica dell'incapacità anche fattori integrativi, complementari ed accessori.

Occorrerebbe solo determinare in maniera chiara, più qualificante ed inequivoca, gli elementi di ordine medico-legale e quelli così detti socio-economici che devono integrare il concetto di invalidità.

Nella deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS del 26 novembre 1971 era, tra l'altro, richiesto che nel valutare il grado della capacità di guadagno, si tenesse conto delle reali possibilità ambientali del mercato di lavoro, di proficuo impiego da parte dell'assicurato delle proprie energie in attività lavorative aventi carattere di normalità, continuità e durata e confacenti in rapporto alla qualificazione professionale, ai precedenti lavorativi, al sesso ed all'età dell'assicurato.

È stato denunciato, per giustificare misure restrittive e per così dire fiscali, che « la forbice tra pensioni di invalidità e pensioni di vecchiaia » è destinata ad allargarsi, con la conseguenza che il disavanzo dell'INPS « sale in misura paurosa », per cui, ad evitare anche fenomeni clientelari, occorrerebbe inter-

venire, rivedendo i criteri di concessione delle pensioni.

Non avendo critiche da muovere di fronte a legittime e giustificate preoccupazioni che si condividono, è stato chiarito che la discordanza di vedute riflette le misure escogitate, che non sono state giudicate adeguate ed idonee e che, in ogni caso, a parte il carattere psicologicamente punitivo, introdurrebbero principi che darebbero solo luogo al moltiplicarsi del contenzioso, in mancanza di articolate tabelle di riferimento e di combinazioni di tariffe.

Si è cercato, altresì, di ricordare che talvolta il fenomeno dell'elevato numero delle pensioni di invalidità, soprattutto nel meridione, poteva trovare comprensione in relazione alla precaria situazione occupazionale che rende estremamente difficile il raggiungimento dell'anzianità di lavoro e quindi assicurativa e di contribuzione.

Si è voluto sottolineare, soprattutto in relazione alla circostanza di pensionati di invalidità che ancora lavorano, che gli importi ancora tanto esigui di molti dei trattamenti di pensione non consentono il soddisfacimento dei bisogni essenziali, più elementari di vita, per cui, soprattutto in certe zone, è di necessità continuare a lavorare, a prezzo spesso dell'usura fisica, in occupazioni inferiori qualitativamente e meno remunerate.

Si è tentato di evidenziare che anche il fenomeno delle evasioni contributive, segnatamente in talune regioni, ha potuto non far raggiungere, in uno al tardivo inizio del rapporto di lavoro e alla sua continuità, i richiesti requisiti per la pensione di vecchiaia, tant'è, come è stato documentato, che è abbastanza frequente il caso di pensioni di invalidità liquidate in età superiore a quella stabilita per la vecchiaia.

Si è proposto di verificare quanti, pur continuando a percepire la pensione di invalidità, hanno maturato o già erano in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Di fronte, però, soprattutto al possibile fenomeno dell'invalidità, rimedio alla impossibilità di ottenere la pensione di vecchiaia, si è detto che ciò era ammissibile solo aderendo alla concezione di « Stato caritativo ».

Ed, invece, si può essere tentati ad introdurre le dette modificazioni, solo in virtù del « vecchio monumento mutualistico », frenando il cammino verso la sicurezza sociale, esasperando, rispetto all'antico sistema, gli aspetti che sono più propri del contratto assicurativo di natura privatistica.

La discussione appassionata svoltasi sull'argomento ha comportato la necessità di un ulteriore approfondimento, sul quale occorre stimolare la generale attenzione, per un sereno esame che eviti la battuta polemica, inutile, non produttiva, e miri alla sostanza, evitando pericolosi irrigidimenti sul piano politico che non aiuterebbero a trovare le soluzioni più razionali ed idonee, non contrastanti con l'orientamento prevalente.

Sarà bene ricordare che manca una definizione dell'invalidità in senso stretto, come manca, si può ben dire, altresì, un criterio esatto per poterla ricavare in assoluto.

Da un punto di vista giuridico-sociale, il riferimento al lavoro precedentemente svolto dall'interessato (la così detta invalidità specifica) non è accettabile.

Se è vero, infatti, che esiste un diritto del lavoratore a vedersi soccorso dalla collettività nell'ipotesi in cui le sue condizioni non gli permettano di provvedere direttamente alle sue necessità con il suo personale lavoro, è certamente anche vero che la collettività ha il diritto di chiedere al lavoratore, che non è più idoneo a produrre in una determinata attività, di utilizzare le residue energie in una eventuale, nuova direzione nella quale possa ancora dare il suo contributo di lavoro.

È così che si perviene al concetto di invalidità generica, in virtù della quale hanno diritto alla tutela previdenziale quei lavoratori che abbiano perduto, entro i limiti fissati dalla legge, ogni capacità produttiva. Anche tale criterio, però, ove venisse inteso in senso assoluto, è inaccettabile.

Infatti, a ben guardare, secondo quanto è confermato dalla dottrina prevalente e dall'ormai consolidata giurisprudenza, oggetto dell'assicurazione è l'incapacità di guadagno, non già l'incapacità al lavoro.

Il criterio di contemperamento e di conseguente relatività, porta a far ritenere giuridicamente invalido quel lavoratore che, per cause patologiche, venga a trovarsi nell'impossibilità di sopperire alle sue necessità con il suo personale lavoro che costituisca per lui fonte di guadagno, in relazione alla sua età, alle sue attitudini, alla sua condizione sociale, al suo genere di esistenza, alle sue conoscenze, capacità di lavoro, eccetera.

È la soluzione questa alla quale sono pervenute quasi tutte le legislazioni, anche quelle che si sono orientate verso il criterio dell'invalidità specifica che viene limitata ad alcune specie di lavori, ad alcune categorie di lavoratori che di per sé escludono possibilità di adattamento a lavori diversi.

A siffatto complesso criterio di valutazioni fa riferimento la nostra legislazione che si richiama ad una invalidità generica, in relazione, però, agli anzidetti elementi di età, di educazione, di conoscenza, di capacità e di possibilità concrete.

L'articolo 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, riconduce l'invalidità alla capacità di guadagno con riferimento alle « occupazioni confacenti alle attitudini », eccetera.

La valutazione dell'invalidità che è un concetto giuridico (incapacità di guadagno) e non un concetto esclusivamente medico, come nell'ipotesi di incapacità di lavoro, riferita esclusivamente alla infermità, si esprime attraverso una valutazione di fatto che deve far perno su elementi tecnici e strettamente sanitari, nonché su dati ed elementi economico-sociali.

Ove è stato fatto riferimento alla capacità di lavoro, si è conseguentemente adottato il criterio delle tariffe che, in relazione a raggruppamenti di invalidità e di occupazioni, fissano valori percentuali dell'invalidità. Si avrebbe un vero dizionario, in relazione alla natura e alla gravità dell'infermità, in riferimento alle varie professioni e mestieri, all'età, eccetera, che comunque sarebbe di difficile realizzazione.

Nello Stato di California, ad esempio, sulla base degli elementi di valutazione sopra indicati, si è giunti ad un numero di « combinazioni » che supera i 12 milioni e che certo non riesce di uso molto... facile. Anche ad evitare tali complicazioni e simili difficoltà, l'assicurazione deve certamente riguardare l'invalidità dovuta a malattia, ma soprattutto le conseguenze permanenti della malattia.

Occorre dire che l'invalidità dipende da una infermità, senza però significare che i due concetti (infermità e invalidità) si identificano.

Devono concorrere, per come si è già detto, le valutazioni connesse anche agli altri fattori, per così dire soggettivi, esterni od ambientali. Non risponde a siffatta visione la disciplina che si vorrebbe introdurre con il disegno di legge 2695.

L'articolo 46 infatti, a parte il riferimento in via principale alla capacità di lavoro, introduce il riferimento alla capacità di guadagno in relazione alla qualifica rivestita e cioè la così detta invalidità specifica.

Non è possibile far riferimento esclusivamente all'accertamento sulle condizioni bio-fisiche, non potendosi fare astrazione dal soggetto lavoratore destinatario della tutela assicurativa e previdenziale, e quindi dalla

sua capacità lavorativa, dalla sua qualifica, dalle sue attitudini, dall'età, dal sesso, dalle condizioni del mercato del lavoro e più in generale dalle condizioni ambientali e socio-economiche.

È che talvolta questi elementi di valutazione soggettivi ed estranei hanno potuto avere riflessi prevalenti, determinanti e quasi esclusivi e non concorrenti con l'altro elemento dell'incapacità determinata da infermità o dai così detti fattori bio-fisici.

Ma intorno alla opportunità di una inequivoca determinazione degli elementi socio-economici che devono « integrare » il concetto di invalidità, si è già innanzi riferito.

La delega prevista, poi, dall'articolo 34 aggrava la situazione ed ancor più discosta, dal quadro di riferimento richiamato, il concetto di invalidità pensionabile.

Per la valutazione del così detto rischio preconstituito, nell'ipotesi di invalidità preesistente, si intende far riferimento esclusivamente alla capacità di lavoro e cioè al concetto esclusivamente medico.

Per il secondo grado di invalidità, si fa ugualmente riferimento alla capacità di lavoro, che si immagina ridotta in misura superiore al 90 per cento.

Ove si intendesse porre anche l'altra condizione dell'incompatibilità del secondo grado di invalidità con l'esercizio di attività retribuita, dipendente o autonoma, senza introdurre concetti modificativi non accettabili per quanto concerne la valutazione dell'invalidità pensionabile, meglio sarebbe far riferimento alla condizione di inabilità che trova già nella nostra legislazione una disciplina propria.

Difatti, più propriamente varrebbe ipotizzare la incapacità assoluta, totale e permanente di dedicarsi ad ogni lavoro proficuo.

A quanti hanno osservato che, lasciando per l'individuazione della invalidità pensionabile il riferimento alla ridotta capacità di guadagno, si darebbe ascolto a valutazioni che esulano dal campo strettamente assicurativo e previdenziale, introducendo criteri e valutazioni che più propriamente dovrebbero e di fatto trovano legittimazione e capacità di orientamento e di determinazione nel settore degli interventi di natura assistenziale, si fa notare che si dimentica che in una prospettiva unitaria di sicurezza sociale i tradizionali concetti di previdenza e di assistenza appaiono a volta a volta confluire; perdono comunque rigidità di confini; non rappresentano certo una barriera che impedisca le necessarie ed opportune armonizza-

zioni, con le conseguenti implicazioni sul piano economico e su quello giuridico.

D'altro canto, quando abbiamo istituito la pensione sociale, quale prima fascia a carico dello Stato, abbiamo risposto a principi ed esigenze assicurativo-previdenziali o assistenziali? La risposta più esatta è che abbiamo introdotto anche nel nostro paese uno degli stadi attraverso i quali si articolano e sono organizzati, anche in altri paesi, i sistemi pensionistici (pensione di base, a carico della collettività, finanziata attraverso il prelievo fiscale), compiendo un preciso e chiaro passo in avanti verso l'obiettivo della sicurezza sociale.

D'altro canto, oltre che in virtù delle su esposte considerazioni, la ribadita contrarietà ad introdurre norme modificative del tipo immaginate dall'articolo 46 trova ulteriore conferma e giustificazione, in precisi obblighi internazionali.

Dal 27 settembre del 1966, infatti, una precisa raccomandazione approvata dal Comitato Economico e Sociale della CEE, ricordata la legislazione in vigore nei vari paesi della comunità, invita ad armonizzare le disposizioni sull'invalidità pensionabile, per la quale, si dice, ribadendo il richiamo all'incapacità di guadagno, più che il riferimento all'infermità come tale (che riguarda un altro tipo di tutela previdenziale, quella relativa all'assicurazione malattia), occorre richiamarsi alle conseguenze che l'infermità produce sul piano dell'occupazione, perché ne risulti un giudizio non meramente medico.

«L'oggetto dell'assicurazione — dice la Commissione della CEE — non è l'invalidità in se stessa, ma piuttosto le conseguenze sociali, professionali ed economiche. L'invalidità — aggiunge — viene definita, cioè, in rapporto non alla sola perdita delle facoltà fisiche o mentali, ma alla riduzione di guadagno del lavoratore, che ne è il risultato».

Poiché qualsiasi legislazione o regolamentazione sull'assicurazione contro l'invalidità deve avere carattere generale, ai sensi in particolare degli articoli 118 e 155 del Trattato istitutivo della CEE, si raccomanda «prendendo come criterio base per l'invalidità la riduzione durevole della capacità di guadagno», di introdurre, tra l'altro, 2 gradi o categorie di invalidità (parziale, capacità di guadagno al 50 per cento; generale, capacità di guadagno o di lavoro al 100 per cento).

A questo preciso indirizzo della Comunità europea ha fatto espresso riferimento la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 160

del 6 luglio 1971, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 10 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, nella parte ove stabilisce un diverso limite, per operai ed impiegati, della capacità di guadagno, per cui, allo stato, è, sia per operai che impiegati, fissato il limite del 50 per cento.

La Corte costituzionale, nella stessa decisione, richiama l'articolo 38 della Costituzione là dove dice che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia.

Il precetto costituzionale, annota la Corte, richiede la corrispondenza del mezzo previdenziale assicurativo alle esigenze di vita del lavoratore, per cui va esaminata la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e la capacità residua di guadagno nel cosiddetto mercato di lavoro.

È vero, conferma la Corte, che l'articolo 38 non esclude che il diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali sia subordinato a determinate condizioni e requisiti; ma esso richiede anche che la determinazione delle condizioni sia sempre basata sulla sicura esistenza di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, corrisponda, cioè, ad una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale.

Per quanto concerne il rischio preconstituito (l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo), occorre premettere che nel nostro sistema previdenziale manca una norma che sancisca la improduttività di effetti nel caso di rischi preesistenti.

Occorre, altresì, sottolineare che le infermità invalidanti, con riguardo all'epoca della loro formazione, possono distinguersi in:

- a) difetti o vizi congeniti;
- b) infermità preesistenti all'inizio del rapporto assicurativo;
- c) infermità insorte prima del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione;
- d) infermità preesistenti aggravate con il tempo;
- e) nuove infermità che si aggiungono alle preesistenti.

È chiaro che nel concetto dell'evento invalidante preesistente devono rientrare solo le ipotesi su a) e b).

Basterà, per la valutazione ai fini della pensione, che si sia verificata un'ulteriore riduzione della capacità di guadagno o siano insorte nuove infermità e non risulti, da documentazione certa, che l'assicurato si trovava

prima dell'inizio del rapporto assicurativo nella permanente incapacità di dedicarsi ad un qualsiasi proficuo lavoro.

Sistema degli assegni familiari.

Un altro particolare riferimento merita il problema riguardante gli assegni familiari.

In verità, la nota illustrativa al disegno di legge chiaramente dice che gli aumenti proposti in materia di trattamenti familiari e di indennità di disoccupazione non presuppongono un discorso di riforma globale che si rinvia ad un futuro momento.

Per la disoccupazione, non trascurando l'aumento della misura che viene raddoppiata, occorrerà riprenderne la disciplina congiuntamente al discorso che riguarda la formazione professionale ed il collocamento, attraverso un discorso unico che eviti il più possibile i sussidi e le integrazioni assistenziali che, se disgiunti dà misure di interventi più efficaci per una più valida e razionale incidenza nel mercato del lavoro, potrebbero alla fine risultare dispersivi.

Per la parte riguardante gli assegni familiari, è da sottolinearsi positivamente la definitiva abolizione dei massimali retributivi previsti dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, che già vennero riconosciuti come un residuo anacronistico nel quadro del sistema previdenziale e certamente in aperto contrasto con il principio mutualistico.

Positiva è altresì l'elevazione della misura degli assegni familiari, fermi al 1965. Come positivamente deve essere valutato il trasferimento di oneri dal fondo pensioni alla cassa assegni familiari per le quote di maggiorazione sulle pensioni, che tra l'altro assicura ulteriori disponibilità occorrenti a fronteggiare i nuovi oneri per i miglioramenti pensionistici.

Ma dopo aver elevato i termini di prescrizione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, a cinque anni, il disegno di legge al nostro esame chiude, con il detto rinvio ad epoca futura, il discorso intorno agli assegni familiari.

Ferma restando la esigenza di aver sempre presente il quadro delle disponibilità e delle compatibilità economico-finanziarie e più in generale la situazione economica del paese, occorre verificare se sia possibile introdurre una diversa disciplina che esprima un modo nuovo di concepire l'istituto degli assegni familiari e le finalità che deve perseguire, anche se nella gradualità necessaria.

Si è persuasi che, ai fini di un'efficace e più vera politica per la famiglia, che riesca fra l'altro a prevenire le cause che dall'esterno possono indebolirne l'unità e ne asseconi e faciliti il raggiungimento delle finalità, sia indispensabile fare ciò, introdurre cioè una nuova disciplina, senza ulteriori indugi, anche per armonizzare la legislazione con l'ordinamento vigente negli altri paesi europei.

Dagli atti della Conferenza europea dei ministri incaricati delle questioni familiari, svoltasi a Ginevra il 23 e 24 maggio dell'anno 1967, dalla relazione italiana si rivela l'impegno non solo per un perfezionamento, ma per una diversa disciplina degli assegni familiari, la cui misura si diceva, non può essere meccanica ed uguale per tutti, ma deve esaltare alcune categorie e soddisfare esigenze particolari, facendo perno sulla famiglia, nucleo fondamentale della società.

Da tempo hanno riconfermato tale esigenze le diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Elementi qualificanti di una diversa disciplina, sono stati individuati:

a) nella variazione della misura degli assegni familiari in relazione al numero e all'età dei figli, tenuto conto della diversa incidenza sul bilancio familiare degli oneri relativi al mantenimento e all'educazione;

b) nella uniformità di prestazioni e unitarietà di norme, indipendentemente dalla qualifica e dal settore di appartenenza del datore di lavoro, dalla sua natura giuridica, o dalla circostanza che il lavoratore sia in trattamento di pensione;

c) nella difesa dei compiti istituzionali e perciò nella eliminazione dei vari prelievi contributivi, come quello in favore dell'addestramento professionale, eccetera;

d) nell'adeguamento automatico della misura (dalla legge del 1961 venne abolita la scala mobile) in relazione alla variazione del gettito contributivo, in caso di avanzo annuale di gestione almeno pari al 10 per cento;

e) nel riferimento al reddito di cui è provvista complessivamente la famiglia;

f) nella istituzione di un fondo di azione sociale per la predisposizione di misure sociali, servizi e prestazioni sociali in favore delle famiglie dei lavoratori (giardini d'infanzia, centri ricreativi, assistenti sociali, prestiti alle giovani coppie per la casa, eccetera);

g) nella estensione degli assegni familiari a categorie escluse, a cominciare dagli artigiani.

L'azione sociale che la cassa assegni familiari deve svolgere, deve tendere ad aiuta-

re coloro che percepiscono gli assegni familiari a soddisfare le loro necessità sul piano sociale. È un'azione complementare che va dal servizio sociale familiare, alle attrezzature sociali, all'aiuto per l'alloggio (il cosiddetto assegno alloggio previsto ad esempio in Francia tende a coprire una parte delle spese che comporta la sistemazione di una giovane famiglia).

Negli altri paesi, per questa azione sociale, si prelevano fondi dai contributi fino ad assicurare una spesa pari al 5 per cento dell'importo delle prestazioni economiche erogate nell'anno.

Non tutto quanto è stato innanzi indicato può essere immediatamente introdotto, ma non può neppure essere chiuso o rinviato il discorso, senza includere, anche con previsione differita, principi ed elementi di base per la successiva modifica o riforma.

Non si vuole cioè che il miglioramento dei trattamenti coincida, come spesso è accaduto, con la rinuncia implicita ad affrontare la riforma di carattere globale.

È stata espressa generale concordanza sull'esigenza di introdurre chiari principi di riforma del sistema degli assegni familiari, così come è stata sottolineata la necessità di sancire espressamente nel provvedimento la non assoggettabilità ad imposte delle somme percepite per assegni familiari, esprimendosi dissenso circa l'espedito di elevare la misura degli assegni fino a concorrenza dell'aggravio derivante dall'assoggettamento ad imposta, in quanto il tutto, nella sostanza, si ridurrebbe, a prevedere a carico della cassa assegni familiari un prelievo a favore dell'erario, corrisposto per il tramite dei lavoratori, contraddicendo ai principi e alle necessità innanzi indicate.

Il titolo IV del disegno di legge contiene alcune deleghe al Governo.

Per esse — stimate eccessive nel numero, in verità — è stato in via generale osservato che per tutte deve sempre esser previsto il riferimento al conforme parere della Commissione parlamentare, integrata, ove è il caso, da una rappresentanza di lavoratori e di datori di lavoro, secondo l'esperienza acquisita per alcune deleghe contenute nella legge 30 aprile 1969, n. 153.

Della delega concernente la invalidità pensionabile si è già detto innanzi.

Deve soltanto, aggiungersi, anche sulla scorta delle considerazioni esposte, che è stato quasi unanimemente giudicata non proponibile la previsione della non applicabilità della perequazione automatica (articolo 19 della

legge n. 153 del 1969) per le pensioni i cui titolari svolgano attività retribuita alle dipendenze di terzi o in forma autonoma.

In relazione alla delega concernente la pensione unica, è stata criticamente rilevata la riproposizione dello strumento tecnico del *pro-rata*, già indicato nella precedente norma di delega al Governo (articolo 35, lettera c) della legge n. 153 del 1969) e che aveva fatto sorgere difficoltà nella fase di elaborazione della normativa di attuazione, tanto da impedire la realizzazione della pensione unica nei termini previsti.

Per la delega relativa alla compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni generali obbligatorie, si è rilevato che si tratta di delega più ampia, rispetto all'altra precedentemente conferita e non attuata, perché è estesa alla disciplina e all'ordinamento degli organi e dei servizi, per cui, almeno per questi aspetti, si è ritenuto di dover rinviare alla potestà legislativa ordinaria del Parlamento.

Delle deleghe previste negli articoli 37, 38 e 40 si è già detto nel capitolo relativo all'accertamento e alla riscossione unificata dei contributi assicurativi.

Ultima delega, contenuta nel titolo IV del disegno di legge, è quella relativa alla trasformazione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS da sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria in integrativi.

La disposizione, è stato osservato, deve tendere all'obiettivo di eliminare progressivamente trattamenti particolari e norme settoriali che fino ad oggi hanno quasi istituzionalizzato, come più volte è stato denunciato, situazioni di palesi disuguaglianze e stati di privilegio che hanno provocato pericolose tensioni sociali e hanno rappresentato uno stimolo ricorrente per spinte e richieste successive in altri settori.

Come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge, lo scopo è quello di estendere la sfera degli iscritti al regime assicurativo generale e di applicare a tutti i lavoratori un'unica normativa previdenziale di base.

Il traguardo, come altre volte sostenuto, deve essere quello di un trattamento unico, generalizzato per tutti i lavoratori, con un rendimento di prestazione pari all'80 per cento della retribuzione.

La volontà e la capacità di più diretta autonomia delle categorie dovrebbe esplicarsi, oltre il trattamento unico, per la eventuale fascia ulteriormente integrativa. Una sorta, cioè, di eccedenza o di supplemento di pre-

videnza, attraverso libere contrattazioni delle diverse categorie.

Ci si uniformerebbe allora sostanzialmente di tre stadi attraverso i quali nei principali paesi europei ad economia di mercato sono di massima organizzati i sistemi pensionistici.

A tale scopo è stata evidenziata la necessità di estendere con immediatezza la norma relativa alla determinazione della retribuzione pensionabile e contributiva (articolo 12 della legge n. 153 del 1969).

È stata, altresì, richiamata la necessità di prevedere un limite massimo nella misura della pensione, armonizzando la disposizione non solo in relazione ai trattamenti di pensione, ma anche in riferimento alle liquidazioni di fine lavoro.

* * *

Tra le restanti norme contenute nel titolo VI tra quelle varie e finali, va richiamata l'attenzione in particolare su quelle concernenti gli assegni vitalizi (articolo 47); l'estensione, con effetto retroattivo, della disciplina di cui all'articolo 23 della legge n. 153 del 1969 ai titolari di pensione di reversibilità a carico di ogni altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo ad esonero o ad esclusione dell'assicurazione generale obbligatoria (e a proposito del secondo comma non mancano perplessità); speciali disposizioni per i lavoratori dello spettacolo (articoli 49 e 50); l'unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi (articolo 51); il versamento dei contributi previdenziali ed as-

sistenziali sull'indennità integrativa speciale corrisposta al personale dello Stato, alla luce del generale principio di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 (articolo 52); i contributi figurativi per malattia, indipendentemente dalla natura invalidante della stessa (articolo 53); la comune protrazione dell'assistenza sanitaria, prevista per sei mesi in favore dei sospesi e disoccupati, quando siano venuti a cessare i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale (articolo 54); nuovi e più congrui termini di prescrizione per gli assegni familiari (articolo 55); la facoltà data al ministro del lavoro, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'INAM, di stabilire con suo decreto sistemi diversi per l'erogazione dell'indennità di malattia, anche per particolari categorie di lavoratori (sul punto il parere della Commissione affari costituzionali manifesta perplessità riemerse pure nel corso dell'esame in Commissione) (articolo 56); la restituzione delle prestazioni indebite (anche qui sono sorte perplessità) (articolo 57); e le penalità (articolo 58).

Onorevoli colleghi, il largo dibattito di cui — ne siamo certi — sarà fatto oggetto il provvedimento e il contributo che voi offrirete per migliorarne il testo permetteranno di assicurare al nostro ordinamento positivo una legge che si riveli quanto più in grado di riformare il vigente sistema previdenziale ed assistenziale.

FORTUNATO BIANCHI
e VINCENZO MANCINI, *Relatori*.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

N. 2695

TITOLO I

**MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
SOCIALE**

CAPO I.

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE.

ART. 1.

(Lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di lire 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974 degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 2.

(Lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a lire 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonché gli aumenti derivanti dalla applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

TITOLO I

**MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
SOCIALE**

CAPO I.

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE.

ART. 1.

(Lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di lire 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

Identico.

ART. 2.

(Lavoratori autonomi).

Identico.

ART. 3.

(Pensione sociale).

A decorrere dal 1° gennaio 1974, i primi tre commi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati ma non legalmente ed effettivamente separati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire 960.000 annue, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di lire 25.850 ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi lire 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a lire 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente articolo 19.

I limiti di lire 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente articolo 19 ».

ART. 3.

(Pensione sociale).

Identico.

Identico.

Identico.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il sesto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

« La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti ».

ART. 4.

(Maggiorazioni delle pensioni).

Con effetto dal 1° gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché ai beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono, per le persone di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'articolo 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 5.

(Ciechi civili).

La pensione, non reversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

da lire 32.000 a lire 38.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 18.000 a lire 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Identico.

« La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

Identico.

ART. 4.

(Maggiorazioni delle pensioni).

Identico.

ART. 5.

(Ciechi civili).

Identico.

La pensione, non reversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge è determinata nelle seguenti misure:

lire 22.000 mensili per i ciechi assoluti;

lire 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da lire 18.000 a lire 22.000.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

ART. 6.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili).

La pensione non reversibile e l'assegno a vita di cui al precedente articolo 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Le condizioni economiche di cui al precedente comma valgono anche per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile, prevista dall'articolo 7 della citata legge, spetta, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.920.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

ART. 7.

(Mutilati ed invalidi civili).

La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa,

ART. 6.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili).

Identico.

ART. 7.

(Mutilati ed invalidi civili).

Identico.

è elevata a lire 325.000 annue. Gli importi di lire 18.000 di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a lire 25.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 22.000 mensili.

L'assegno di accompagnamento in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 22.000 mensili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

ART. 8.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili).

Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità e per l'assegno mensile di cui al precedente articolo 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente articolo 3 per la concessione della pensione sociale.

L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente articolo 7, è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

ART. 9.

(Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti).

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a lire 25.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di lire 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a lire 25.000.

ART. 8.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili).

Identico.

ART. 9.

(Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti).

Identico.

ART. 10.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti).

L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente articolo 9 spetta ai sordomuti, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960.000 annue.

Tale importo è aumentato di lire 360.000 per i possessori di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

ART. 11.

(Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche).

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 6, 8 e 10 della presente legge devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per la erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.

Per le provvidenze da erogare ai sensi della presente legge nel corso dell'anno 1974, gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.

CAPO II.

MIGLIORAMENTI DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E DEGLI ASSEGNI FAMILIARI.

ART. 12.

(Indennità di disoccupazione ordinaria).

A decorrere dal 1° gennaio 1974, la misura della indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'articolo 5 del decreto-leg-

ART. 10.

(Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti).

Identico.

ART. 11.

(Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche).

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 della presente legge devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per la erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Identico.

Identico.

CAPO II.

MIGLIORAMENTI DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E DEGLI ASSEGNI FAMILIARI.

ART. 12.

(Indennità di disoccupazione ordinaria).

Identico.

ge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennità poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, è elevata a lire 800.

ART. 13.

(Assegni familiari).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate:

Tabella A):

per ciascun figlio lire 1.860 settimanali;
per il coniuge lire 1.860 settimanali;

Tabelle B) e C):

per ciascun figlio lire 8.060 mensili;
per il coniuge lire 8.060 mensili.

ART. 14.

(Requisiti per gli assegni familiari).

L'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il venticiesimo anno di età, qualora frequenti l'Università.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

ART. 13.

(Assegni familiari).

Identico.

ART. 14.

(Requisiti per gli assegni familiari).

Identico.

ART. 15.

(Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia).

Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.

Qualora sussista il diritto a trattamenti diversi è data facoltà di opzione per il trattamento di importo più favorevole.

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

TITOLO II
FINANZIAMENTI

ART. 16.

(Lavoratori dipendenti).

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'arti-

ART. 15.

(Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia).

Identico.

TITOLO II
FINANZIAMENTI

ART. 16.

(Lavoratori dipendenti).

Identico.

Identico.

La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'arti-

colo 8 della legge 31 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

ART. 17.

(Artigiani e commercianti).

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di lire 2.400 mensili.

ART. 18.

(Lavoratori agricoli).

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonché dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di lire 82 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, è fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.

ART. 19.

(Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti, iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;

colo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

ART. 17.

(Artigiani e commercianti).

Identico.

ART. 18.

(Lavoratori agricoli).

Identico.

ART. 19.

(Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari).

Identico:

1) *identico;*

2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia;

4) 5 per cento per le cooperative, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.

Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali e artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.

Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e l'articolo 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo.

ART. 20.
(Minimali).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, il limite minimo di retribuzione giornaliera, istituito dall'articolo 15,

2) *identico*;

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni;

4) *identico*;

5) *identico*.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 20.
(Minimali).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, il limite minimo di retribuzione giornaliera, istituito dall'articolo 15,

terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale ed esteso dall'articolo 5 della legge 31 marzo 1954, n. 117, ai contributi dovuti per la Cassa unica per gli assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, il salario medio stabilito ai sensi degli articoli 35 e 62 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, il salario convenzionale previsto dal primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché l'imponibile contributivo determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono elevati, per tutte le contribuzioni previste dalle leggi citate, a lire 1.000.

Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Sono abrogate tutte le norme anteriori alla presente legge, concernenti il limite minimo di retribuzione giornaliera, nonché la prima classe di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

ART. 21.

(Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:

relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 12 mediante:

a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 16, 17 e 18;

b) le disponibilità derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;

c) le disponibilità derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'articolo 22;

d) le disponibilità accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale ed esteso dall'articolo 5 della legge 31 marzo 1954, n. 117, ai contributi dovuti per la Cassa unica per gli assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la misura minima giornaliera del salario medio stabilito ai sensi degli articoli 35 e 62 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, del salario medio convenzionale previsto dal primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché dell'imponibile contributivo determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono elevati, per tutte le contribuzioni previste dalle leggi citate, a lire 1.000.

Identico.

Identico.

ART. 21.

(Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali).

Identico.

e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo articolo 23;

relativamente agli articoli 4 e 13, con il maggior gettito contributivo derivante dalla applicazione dell'articolo 19 della presente legge.

ART. 22.

(Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi).

A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono abrogati:

a) l'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima è assunta a totale carico dello Stato;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico dello Stato;

c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.

ART. 23.

(Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto all'articolo 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'articolo 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi.

Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma è determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.

ART. 22.

(Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi).

Identico.

ART. 23.

(Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

Identico.

L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali resta stabilita nel triennio 1974-1976 negli importi risultanti dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 24.

(*Fonti di copertura*).

All'onere di lire 151 miliardi derivante al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'articolo 23 ed a quello di lire 42 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 della presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

ART. 25.

(*Riscossione unificata*).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni e di quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Sono soggetti all'accertamento e alla riscossione unificata i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; i contributi per l'assicurazione contro le malattie, per la tutela delle lavoratrici madri, di solidarietà e di assistenza malattia ai pensionati, dovuti

ART. 24.

(*Fonti di copertura*).

Identico.

TITOLO III

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

ART. 25.

(*Riscossione unificata*).

Identico.

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nonché ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dai predetti enti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede altresì, con la decorrenza prevista al successivo articolo 33, alla riscossione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 26.

(Rapporti tra gli enti).

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19 l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a versare all'Istituto nazionale assicurazione malattia ed all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro una somma a titolo di acconto, pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo dei contributi e premi riscossi nell'esercizio precedente da ciascuna sede provinciale, aumentato o diminuito dell'aliquota percentuale corrispondente alla variazione media nazionale del gettito contributivo risultante dai bilanci di previsione dei suindicati enti per l'anno in corso.

I rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale da una parte e l'Istituto nazionale assicurazione malattia e l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro dall'altra saranno regolati con l'apertura di un conto corrente tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al tasso del 5 per cento annuo. I contributi ripartiti sulla base delle informazioni contenute negli elenchi trimestrali, di competenza dell'Istituto nazionale dell'assicurazione malattia e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, saranno accreditati con valuta il giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà alla liquidazione del conto per le operazioni eseguite fino al 31 gennaio di ciascun anno entro il successivo 30 aprile, o con diverse periodicità da convenirsi tra gli istituti.

Le somme rimosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di sanzioni civili, ammende, interessi di mora, interessi di differimento e di dilazione sono ripartite tra gli istituti interessati alla fine di ciascun anno finanziario in proporzione ai contributi riscossi.

ART. 26.

(Rapporti tra gli enti).

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 27 l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro una somma a titolo di acconto, pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo dei contributi e premi riscossi nell'esercizio precedente da ciascuna sede provinciale, aumentato o diminuito dell'aliquota percentuale corrispondente alla variazione media nazionale del gettito contributivo risultante dai bilanci di previsione dei suindicati enti per l'anno in corso.

I rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale da una parte e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dall'altra saranno regolati con l'apertura di un conto corrente tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al tasso del 5 per cento annuo. I contributi ripartiti sulla base delle informazioni contenute negli elenchi trimestrali, di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, saranno accreditati con valuta del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Identico.

Identico.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale verrà riconosciuto da parte dell'Istituto nazionale assicurazione malattie e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro un rimborso per le spese sostenute per gli adempimenti di cui al precedente articolo 25. La misura del rimborso sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati.

ART. 27.

(Versamento dei contributi).

I datori di lavoro, per i contributi di cui alla presente legge, sono tenuti ad eseguire il versamento di un acconto non inferiore al 90 per cento dell'importo dei contributi medesimi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni sulle quali devono essere calcolati i contributi e il versamento del relativo saldo entro la fine dello stesso mese.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga, fino ad un massimo di quindici giorni, del termine previsto dal comma precedente per il versamento del saldo.

I versamenti di cui ai commi precedenti devono essere eseguiti a mezzo bollettini in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'ambito di ciascun trimestre di riferimento delle denunce di cui al successivo articolo 29, i datori di lavoro che nel primo e nel secondo mese del trimestre abbiano eseguito versamenti in misura superiore all'importo dei contributi dovuti per lo stesso mese, hanno titolo a conguagliare tali eccedenze sulle somme dovute per il secondo o il terzo mese del trimestre.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 restano ferme le disposizioni in materia di premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rateizzazione dei premi e contributi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

All'Istituto nazionale della previdenza sociale verrà riconosciuto da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro un rimborso per le spese sostenute per gli adempimenti di cui al presente articolo. La misura del rimborso sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati.

ART. 27.

(Versamento dei contributi).

Identico.

1965, n. 1124, può essere concessa con scadenze periodiche coincidenti con i termini di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile.

Detta somma aggiuntiva è determinata in misura corrispondente agli interessi semplici al tasso del 15 per cento annuo calcolati sull'ammontare dei contributi non versati o versati in meno rispetto alla misura dell'acconto o del saldo di cui al primo comma, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui detti contributi dovevano essere versati fino al giorno del pagamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende private del gas, nonché alle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Ferme restando le disposizioni di cui al sesto e settimo comma, quando nei documenti di lavoro o nei libri contabili in possesso dell'azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà nonché nei casi di denunce infedeli, i responsabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 10 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 20 milioni la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

ART. 28.

(Contributi base).

Per i datori di lavoro nei confronti dei quali si applica il sistema unificato di riscossione, l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A) e B) allegato al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è soddisfatto mediante applicazione delle seguenti aliquote:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

ART. 28.

(Contributi base).

Identico.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A) e B) del citato decreto.

L'articolo 5, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

ART. 29.

(Denunce trimestrali).

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali soggette a contribuzione, nonché di tutti i dati necessari all'attuazione della presente legge, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre.

I trimestri di riferimento degli elenchi di cui al precedente comma sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga del termine previsto dal primo comma fino a un massimo di 15 giorni.

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui al presente articolo i datori di lavoro che dispongono e si servono di centri per l'elaborazione automatica dei dati.

In tal caso, le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia con gli stessi elenchi, devono essere forniti all'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente sul supporto magnetico e meccanografico adottato dalle aziende, con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dall'anzidetto Istituto, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, e denunci dati retributivi diversi da quelli effettivi, a mezzo degli elenchi o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a

ART. 29.

(Denunce trimestrali).

Identico.

Identico.

Identico.

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui al presente articolo i datori di lavoro che dispongono o si servono di centri per l'elaborazione automatica dei dati.

Identico.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, o denunci dati retributivi diversi da quelli effettivi, a mezzo degli elenchi o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a

lire 10.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce la inadempienza.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono tenute a comunicare, entro il mese di gennaio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente all'elenco di cui al primo comma.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Copia delle denunce deve essere rimessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 30.

(Anagrafi dei lavoratori e dei datori di lavoro).

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi unificate dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno concordate con lo stesso Istituto, i dati e gli elementi necessari per la attuazione di quanto disposto al precedente comma.

Con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale sarà disciplinato il coordinamento tra le anagrafi di cui al primo comma del presente articolo e l'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Gli adempimenti riguardanti l'iscrizione dei datori di lavoro sono eseguiti, sulla base di un'unica denuncia, presso gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le autorizzazioni ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono concesse dall'Ispettorato provinciale del lavoro alle aziende che operano con più stabilimenti, filiali, cantieri od altre dipendenze secondo le modalità stabilite di concerto con l'Istituto e debbono riferirsi a tutta la contribuzione oggetto della riscossione unificata.

ART. 31.

(Procedure di recupero dei contributi).

È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facoltà di concedere ai datori di lavoro, secondo le modalità di cui al-

lire 10.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

Identico.

Identico.

ART. 30.

(Anagrafi dei lavoratori e dei datori di lavoro).

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi unificate dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo 25.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 31.

(Procedure di recupero dei contributi).

Identico.

l'articolo 4, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, rateazioni di pagamento per la estinzione di debiti contributivi e dei relativi accessori, riguardanti oltre che le proprie gestioni anche quelle di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per conto del quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale stesso cura la riscossione dei contributi.

È altresì attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge.

ART. 32.

(Vigilanza e contenzioso).

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, i compiti di vigilanza attribuiti dalle vigenti norme all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi contributi sono assunti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi medesimi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale altresì è attribuito il potere di porre in essere atti interruttivi dei termini della prescrizione relativi ai contributi.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento delle aziende e di accertamento e riscossione unificata dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie, ivi comprese le questioni concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro, sono decisi in un unico grado dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il termine per ricorrere al predetto comitato contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella materia di cui al precedente comma è fissato in 90 giorni.

ART. 33.

(Decorrenza procedura unificata).

Le disposizioni contenute nel presente titolo trovano applicazione:

a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione delle disposizioni in materia di denuncia e versamento dei con-

ART. 32.

(Vigilanza e contenzioso).

Identico.

ART. 33.

(Decorrenza procedura unificata).

Le disposizioni contenute nel presente titolo trovano applicazione:

a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione delle disposizioni in materia di denuncia e versamento dei con-

tributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie può essere differita ad una data successiva, ma comunque non posteriore al 31 dicembre 1974 ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, accerti con proprio decreto l'esistenza di esigenze tecniche che non rendano possibile l'immediata applicazione delle suddette disposizioni;

b) a decorrere dal 1° luglio 1975 per i contributi dovuti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dal predetto Istituto.

TITOLO IV DELEGHE AL GOVERNO

ART. 34.

(Invalidità pensionabile. Titolari di trattamenti pensionistici che prestano attività lavorativa).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, uno o più decreti aventi forza di legge intesi a:

a) attuare una più equa regolamentazione della invalidità pensionabile nei casi in cui l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo, riconoscendo il diritto alla pensione di invalidità nei casi in cui si sia verificata un'ulteriore riduzione della capacità di lavoro in misura non inferiore al 20 per cento;

b) introdurre un secondo grado di invalidità per gli assicurati la cui capacità di lavoro sia ridotta permanentemente in misura superiore al 90 per cento. La pensione verrà calcolata considerando utili, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in aggiunta agli anni coperti da contribuzione, quelli compresi tra la data della domanda della pensione medesima e la data di compimento dell'età pensionabile fino ad un massimo di 20 anni. La pensione di invalidità non dovrà essere compatibile con l'esercizio di at-

tributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie può essere differita ad una data successiva, ma comunque non posteriore al 1° gennaio 1975 ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, accerti con proprio decreto l'esistenza di esigenze tecniche che non rendano possibile l'immediata applicazione delle suddette disposizioni;

b) *identico.*

TITOLO IV DELEGHE AL GOVERNO

ART. 34.

(Invalidità pensionabile. Titolari di trattamenti pensionistici che prestano attività lavorativa).

Identico.

tività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma;

c) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli Istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

d) prevedere che gli aumenti di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non sono compatibili con l'esercizio di attività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma.

ART. 35.

(Pensione unica).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese ad attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del *pro rata* o, se più favorevole all'interessato, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui si è contribuito per ultimo per almeno un triennio; alla gestione medesima dovranno affluire i contributi versati alle altre gestioni incrementati dell'interesse del 4,50 per cento annuo.

La potestà legislativa delegata di cui al comma precedente sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 36.

(Delega per la compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori di-

ART. 35.

(Pensione unica).

Identico.

ART. 36.

(Delega per la compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie).

Identico.

pendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, dell'assicurazione per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali, nonché la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 37.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1975, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per consentire l'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali norme, sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovranno essere dirette a prevedere una disciplina unitaria della materia che tenga peraltro conto delle peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 38.

(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute in leggi emanate in tempi successivi e di adeguarle alle nuove esigenze imposte

ART. 37.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1975, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per consentire l'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Identico.

ART. 38.

(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).

Identico.

dalla riscossione unificata dei contributi ed altresì nell'intento di abbreviare le procedure e di alleggerire il lavoro degli Uffici giudiziari, degli Uffici del registro e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1975, norme intese ad unificare e modificare il sistema sanzionatorio contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano tutte le forme di previdenza e di assistenza obbligatoria attualmente in vigore.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) unificare le disposizioni di legge che disciplinano e sanzionano un analogo comportamento omissivo o commissivo;

b) eliminare - salvo le ipotesi di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 58 della presente legge - la sanzione penale sostituendola con una sanzione amministrativa di importo fisso e definitivo e comunque non superiore a lire 1.000.000;

c) determinare gli organi competenti all'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative, assicurando in ogni caso adeguate forme di contestazioni degli addebiti;

d) stabilire le modalità di recupero delle sanzioni amministrative e la destinazione dei loro proventi nonché quella delle ammende per le ipotesi in cui verrà conservata la sanzione penale.

ART. 39.

(Trasformazione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1976, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, uno o più decreti aventi valore di legge intesi a trasformare i Fondi speciali di previdenza, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, in integrativi della medesima.

Le norme dovranno prevedere la ricostituzione, nella predetta assicurazione generale

ART. 39.

(Trasformazione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Identico.

obbligatoria, delle singole posizioni assicurative, nonché disciplinare i trattamenti integrativi che dovranno comunque garantire prestazioni non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per i Fondi suddetti.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 40.

(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, è delegato ad emanare con decreti aventi forza di legge, norme intese a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro addetto al servizio di accertamento e riscossione dei contributi ed ai settori ispettivi di vigilanza, che si renda disponibile in relazione al trasferimento dei compiti suddetti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le norme medesime devono prevedere, anche mediante l'eventuale istituzione di ruoli separati o ad esaurimento, la salvaguardia delle posizioni di carriera e dei diritti acquisiti sia dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro sia dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il decreto per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1974, quello per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro entro il 30 giugno 1975.

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale può richiedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il temporaneo distacco del personale strettamen-

ART. 40.

(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro).

Identico.

te indispensabile al primo avviamento delle operazioni riguardanti l'attuazione dei compiti di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO V

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'INPS

ART. 41.

(Attribuzione compiti speciali ai componenti del comitato esecutivo dell'INPS).

Nell'ambito delle competenze del comitato esecutivo il presidente dell'Istituto può attribuire ad uno o più membri dello stesso comitato il compito di seguire l'attività di determinati settori dell'Istituto medesimo.

Nell'espletamento di tale incarico, i cui risultati dovranno essere riferiti al comitato esecutivo, il consigliere incaricato si avvarrà dei competenti servizi della direzione generale, operando in stretto collegamento con il direttore generale o il vice direttore generale da questi incaricato.

ART. 42.

(Controllo sugli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

I Ministeri vigilanti, qualora restituiscano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione, le deliberazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, devono darne adeguata motivazione, precisando se il rilievo attenga al merito ovvero alla legittimità dell'atto.

Ove il rilievo attenga alla legittimità dell'atto, questo dovrà contenere l'indicazione specifica delle norme di legge, di regolamento, ovvero dei principi generali di diritto che si ritengono violati.

ART. 43.

(Composizione e competenze dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

1) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti aziendali;

TITOLO V

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'INPS

ART. 41.

(Attribuzione compiti speciali ai componenti del comitato esecutivo dell'INPS).

Identico.

ART. 42.

(Controllo sugli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Identico.

ART. 43.

(Composizione e competenze dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Identico:

1) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

3) quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un dirigente dell'Istituto con voto consultivo.

Il comitato nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

Il presidente può delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o di impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente, è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.

In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalità e alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata.

Il comitato regionale dell'Istituto è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione; quelli di cui al punto 4) sono designati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui al punto 5) è designato dal direttore generale dell'Istituto.

Il decreto di costituzione del comitato regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Spetta al comitato regionale decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali, compresi nella regione, concernenti le pensioni dell'as-

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

sicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la pensione sociale e le prestazioni a carico della « Mutualità pensioni », dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi.

Il comitato regionale, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, provvede altresì:

a) ad esaminare i problemi che insorgono nell'ambito della circoscrizione territoriale in ordine all'applicazione della normativa previdenziale ed a segnalare al consiglio di amministrazione le questioni di principio da risolvere;

b) a svolgere l'attività di ricerca e di studio per integrare le risultanze degli esami svolti dai comitati provinciali sulla situazione socio-economica delle rispettive province, per fornire al consiglio di amministrazione e ai comitati provinciali elementi di valutazione per l'articolazione territoriale delle sedi zonali, per promuovere gli interventi in materia di cura e prevenzione dell'invalidità pensionabile;

c) a promuovere incontri per il coordinamento e lo scambio di esperienze tra i comitati provinciali;

d) a mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, degli enti di patronato e, in generale, degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le istanze degli interessati per gli aspetti che attengono a tale attività;

e) a predisporre, oltre alla relazione mensile per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per il consiglio di amministrazione con periodicità semestrale, una relazione illustrativa dell'attività svolta;

f) ad attuare i compiti che gli vengono assegnati dal consiglio di amministrazione.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 44.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi).

L'articolo 22 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 44.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi).

Identico.

13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) cinque esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanità.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

ART. 45.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria).

L'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) sei esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del

ART. 45.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria).

Identico.

commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

TITOLO VI

NORME VARIE E FINALI

ART. 46.

(Invalidità pensionabile).

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità, difetto fisico o mentale a meno del 50 per cento, determinando almeno un'eguale riduzione della sua capacità di guadagno in relazione alla qualifica rivestita ».

Il precedente comma si applica alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

(Assegni vitalizi).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i superstiti del personale iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, all'Istituto postelegrafonici e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, possono chiedere, in luogo della liquidazione dell'assegno vitalizio previsto dai rispettivi ordinamenti, la ricostituzione della posizione assicurativa del dante causa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Tale facoltà è, altresì, attribuita al personale iscritto agli enti di cui al precedente comma che venga dispensato dal servizio, senza diritto a pensione, per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro.

Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data

TITOLO VI

NORME VARIE E FINALI

ART. 46.

(Invalidità pensionabile).

Identico.

ART. 47.

(Assegni vitalizi).

Identico.

di comunicazione del conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite ai rispettivi enti che erogano l'assistenza.

ART. 48.

(Trattamenti minimi).

A partire dal 1° maggio 1969, il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di reversibilità non integrata al minimo a carico dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero a carico di ogni altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'integrazione al minimo non compete quando l'importo della pensione di reversibilità a carico di qualsiasi fondo supera la misura del trattamento minimo dei lavoratori dipendenti.

ART. 49.

(Pensioni contributive ai lavoratori dello spettacolo).

L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

ART. 50.

(Variazione aliquota contributiva per i lavoratori dello spettacolo).

Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dalla presente legge, i contributi a percentuali dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

ART. 51.

(Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei colti-

ART. 48.

(Trattamenti minimi).

Identico.

ART. 49.

(Pensioni contributive ai lavoratori dello spettacolo).

Identico.

ART. 50.

(Variazione aliquota contributiva per i lavoratori dello spettacolo).

Identico.

ART. 51.

(Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi).

Identico.

vatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

ART. 52.

(Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla indennità integrativa speciale).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

ART. 53.

(Contributi figurativi per malattia).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

ART. 54.

(Assistenza sanitaria).

Il periodo di protezione assicurativa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati, obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, si aggiunge ai periodi durante i quali i lavoratori ammessi ai trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione speciale

ART. 52.

(Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sull'indennità integrativa speciale).

Identico.

ART. 53.

(Contributi figurativi per malattia).

Identico.

ART. 54.

(Assistenza sanitaria).

Identico.

di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 ed 8 agosto 1972, n. 464, beneficiano dell'assistenza sanitaria medesima a norma degli articoli 3 e 4 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 464.

ART. 55.

(Prescrizione assegni familiari).

Il termine di prescrizione di cui agli articoli 23, 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è elevato a cinque anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 56.

(Modalità di erogazione dell'indennità di malattia).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, possono essere stabiliti sistemi diversi, da quelli previsti dalle vigenti disposizioni per l'erogazione della indennità di malattia, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori.

ART. 57.

(Prestazioni indebite).

Chiunque abbia indebitamente percepito somme a titolo di pensioni, assegni o indennità previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da norme speciali, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, qualora la richiesta di ripetizione da parte dell'ente creditore avvenga — sempreché il fatto non dia luogo a condanna penale con sentenza passata in giudicato — entro cinque anni dalla data del primo indebito pagamento, ovvero da quella successiva in cui l'ente stesso sia venuto a conoscenza dei fatti o delle notizie incidenti sulla legittimità del trattamento erogato.

Le somme non recuperate e quelle non recuperabili di cui al comma precedente restano imputate alle gestioni previdenziali a ca-

ART. 55.

(Prescrizione assegni familiari).

Identico.

ART. 56.

(Modalità di erogazione dell'indennità di malattia).

Identico.

ART. 57.

(Prestazioni indebite).

Identico.

rico delle quali sono state erogate le indebite prestazioni.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

ART. 58.

(Penalità).

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 il datore di lavoro che, entro i termini stabiliti, non provvede al pagamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata di cui all'articolo 17 o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

ART. 58.

(Penalità).

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 il datore di lavoro che, entro i termini stabiliti, non provvede al pagamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata di cui all'articolo 25 o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

TABELLA.

(Identica a quella della Commissione).

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO
PREVISTI A FAVORE DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE

ANNI	Fondo sociale	Coltivatori diretti	Artigiani	Commercianti
		(in miliardi di lire)		
1974	839	295	23	19
1975	838	363	26	20
1976	(*)	410	42	30

(*) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da tale anno l'intero onere del Fondo sociale è posto a carico dello Stato.